

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12 gennaio 2015, il ricorrente sig. (Omissis) impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 3 settembre 2013 da Equitalia Nord S.p.A. in relazione al mancato (integrale) pagamento di n. 2 avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell'art. 29, D.L. 78/2010, entrambi notificati il 16 dicembre 2011.

Il ricorrente, con proprio ricorso, impugnava le due comunicazioni in oggetto. Spiegava di aver presentato inizialmente un'istanza di annullamento delle stesse, ai sensi dell'art. 1, comma 537 e ss. della Legge 228/2012, unitamente ad una serie di allegati, atti a dimostrare l'illegittimità della pretesa erariale. Evidenziava di essersi, altresì, accorto di alcune anomalie, tra cui l'indicazione in una delle cartelle esattoriali dell'importo di €. 103.828,18 quale importo dovuto, in luogo di €. 41.654,85. A seguito di un'istanza in autotutela, spiegava che il concessionario della riscossione aveva provveduto a sgravare l'importo erroneamente indicato in eccesso, senza tuttavia provvedere ad annullare gli altri atti impositivi. Alla luce di ciò e tenuto conto della carenza dei presupposti per l'avvio dell'azione esecutiva, il ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, l'annullamento degli stessi.

Equitalia Nord S.p.A. si costituiva in giudizio il 2 marzo 2015 e con proprie controdeduzioni eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al merito della vicenda, in quanto di competenza dell'ente creditore. Eccepiva anche la carenza di giurisdizione della C.T.P. adita in relazione alla domanda risarcitoria ex adverso formulata, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 59 del D.P.R. 602/73. Ciò in quanto la fattispecie risarcitoria era devoluta al Tribunale Ordinario.

Evidenziava, oltre tutto, il fatto che la domanda risarcitoria sarebbe comunque stata inammissibile in quanto l'esecuzione non era neppure iniziata, dal momento che l'ipoteca esattoriale ex art. 77 del D.P.R. 602/73, non costituiva un atto dell'esecuzione forzata ma solo funzione conservativa e/o di garanzia. Il concessionario della riscossione evidenziava che la stessa non era ricompresa tra gli atti esattoriali ed impositivi azionati con la comunicazione preventiva in oggetto.

Sulla base di quanto argomentato, Equitalia invocava la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e di carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria; nel merito, chiedeva

il rigetto del ricorso.

In data 26 maggio 2015 il contribuente depositava proprie memorie illustrative ex art. 32 del D.lgs. 546/92, con le quali replicava alle eccezioni proposte da Equitalia. Ribadiva l'illegittimità degli atti per mancata risposta dell'ufficio alle istanze di annullamento a suo tempo proposte. Insisteva pertanto nell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento degli atti impugnati.

Con proprie controdeduzioni depositate il 27 maggio 2015, l'ufficio si costituiva in giudizio e replicava al ricorrente. In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione per i vizi propri degli atti di riscossione, in quanto di competenza dell'agente della riscossione Equitalia Nord. Nel merito della questione, ribadiva la legittimità del proprio operato ed evidenziava la pretestuosità delle doglianze di controparte dal momento che l'ufficio aveva correttamente rispettato le modalità richieste dalla procedura relativa alla trasmissione della documentazione all'agente della riscossione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Motivazione

La Sezione giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Gli atti emessi dall'ufficio risultano illegittimi per la mancata risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente. Il contribuente, come evidenziato nel ricorso introduttivo ha lamentato la mancata risposta dell'ente impositore alle due istanze presentate ai sensi dell'art. 1, commi 537 e seguenti della legge n. 228/2012, ossia una avverso gli accertamenti esecutivi e l'altra avverso la cartella.

Secondo questo Giudice gli atti sono da annullare in quanto l'ufficio non ha risposto entro 220 giorni. In buona sostanza la pretesa tributaria viene annullata a seguito della mancata risposta dell'ente impositore nei termini sopra citati. Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese di lite trovano piena compensazione tra le parti stesse.

PQM

Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Milano, 8 giugno 2015